

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERE DA ACQUISIRSI PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA - 2016

Articolo 1 (Finalità)

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento recante criteri e modalità per l'individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014, d'ora in poi "Regolamento", emana il seguente bando per l'individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana.

Articolo 2 (Proponenti)

1. Le proposte di acquisto di cui al presente bando possono essere presentate da:

- a) enti pubblici, così come individuati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- b) soggetti privati rientranti in una delle seguenti categorie:
 - 1) fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - 2) imprese e società.

Articolo 3 (Risorse)

1. Le risorse totali messe a disposizione con il presente bando sono pari a 15.000,00 euro e sono finalizzate all'acquisto di opere in lingua friulana – quali pubblicazioni, giochi da tavolo, produzioni audiovisive o multimediali, e simili – che si caratterizzino per un elevato livello qualitativo e siano destinate all'infanzia.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, pena l'inammissibilità di tutte le proposte presentate, possono presentare non più di una proposta inerente a un solo titolo, per un preventivo di spesa massimo di 7.500,00 euro e per un minimo di 500 copie e un massimo di 2000 copie del titolo proposto.

Articolo 4 (Modalità di presentazione delle proposte)

1. La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al presente bando.

2. La proposta contiene le seguenti informazioni:

- a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;
- b) relazione illustrativa sull'opera proposta con l'indicazione del titolo e del curriculum dell'autore nonché delle caratteristiche tipografiche e/o tecniche della stessa e della titolarità dei diritti sull'opera.

3. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità:

- a) dichiarazione indicante il costo di copertina con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato e il numero delle opere proposto per l'acquisto (Allegato "A");
- b) dichiarazione sostitutiva per l'acquisizione della fornitura (Allegato "B");
- c) **un esemplare dell'opera** ovvero il **file definitivo in pdf** dell'opera stessa su CD-Rom oppure DVD oppure chiavetta USB (gli esemplari e i supporti non saranno restituiti);
- d) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora non siano stati già depositati presso l'ARLeF);

4. La proposta è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, al seguente indirizzo:

ARLeF – Agenzie regionâl pe lenghe furlane, via Prefettura, 13 - 33100 UDINE.

5. **La proposta dovrà PERVENIRE entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell'1 settembre**

2016 presso la sede dell'ARLeF. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine, **pur se spedite in data antecedente la scadenza.**

6. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. L'ARLeF procederà al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Articolo 5

(Criteri di valutazione)

1. Ai fini della valutazione delle proposte e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e i rispettivi punteggi:

a) qualità della proposta: fino a un massimo di punti 60/100;

b) qualificazione del soggetto proponente e degli autori: fino a un massimo di punti 20/100;

c) convenienza economica dell'offerta: fino a un massimo di punti 20/100.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si tiene conto degli indicatori elencati nell'allegato "A" al presente bando.

3. Le proposte valutate con un punteggio inferiore a 60/100 non sono ammesse.

4. In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) proposte che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

b) proposte che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

c) proposte che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);

d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 6

(Istruttoria e adozione della graduatoria)

1. L'Ufficio di direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza e la regolarità formale delle proposte, richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni con riferimento alle stesse.

2. L'Ufficio sottopone al CTS le proposte ammissibili. Il CTS procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, alla valutazione comparativa delle proposte, attribuendo i rispettivi punteggi. Contestualmente, il CTS decide il numero di copie da acquistare di ciascun titolo.

3. A conclusione del procedimento, con decreto del Direttore, sono emanati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle opere valutate con l'indicazione del numero di copie da acquisirsi, e delle opere non acquisibili per carenza di risorse;

b) l'elenco delle opere non acquisibili per inammissibilità, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, il CTS può disporre lo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche nell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del CTS.

Articolo 7

(Cessione diritti di utilizzo sul sito internet dell'ARLeF e apposizione logo ARLeF)

1. I proponenti, in fase di presentazione della domanda, comunicano all'ARLeF se intendano o meno cedere allo stesso, a titolo gratuito e perpetuo, il diritto alla pubblicazione del file delle opere acquisite sul sito istituzionale dell'ente.

2. Sulle copie delle opere acquisite andrà apposto, a cura e a spese del proponente, il logo dell'ARLeF unitamente alla scritta "Omaç de Agenzie regionâl pe lenghe furlane". Le modalità di apposizione saranno previamente concordate con l'ARLeF.

**Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione del presente bando dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'ARLeF.

**Articolo 9
(Responsabile del procedimento)**

1. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.
2. Per informazioni sul bando è possibile telefonare al n. 0432/555881, o scrivere alla e-mail: federica.delpino@regione.fvg.it.

**Articolo 10
(Rinvio)**

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si applicano le norme contenute nel Regolamento recante criteri e modalità per l'individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana.

Udine, 25 luglio 2016

**f.to Il Direttore
dott. William Cisilino**

Allegato "A"

ELENCO DEGLI INDICATORI

a) qualità della proposta:

- coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2015-2019, approvato con Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2015, n.0147/Pres.;
- significativo apporto all'attuazione di una politica linguistica idonea a promuovere l'uso del friulano in ogni ambito della vita moderna;
- efficacia dell'opera rispetto agli obiettivi che si pone;
- livello qualitativo dell'opera rispetto agli standard di mercato e/o agli standard scientifici;
- uso e qualità della lingua friulana;
- originalità dell'opera;
- caratteristiche tipografiche (per libri e giochi da tavolo); caratteristiche sonore-visive e grafiche (per gli audiovisivi).

b) qualificazione del soggetto proponente e degli autori:

- esperienza acquisita dal soggetto proponente nello svolgimento di precedenti attività attinenti;
- qualificazione degli autori dell'opera.

c) convenienza economica dell'offerta:

- percentuale di sconto praticata rispetto al costo di mercato.